



AVVISO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 2019

Con deliberazione del 30 marzo 2016 n° 27, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che disciplina l'imposta e le sue componenti e con deliberazione del 11 marzo 2019 n° 2 sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'anno 2019.

LA I.U.C. COMPRENDE:

- **I.M.U. (Imposta Municipale Propria):**

Le aliquote per il versamento dell'I.M.U. anno 2019 sono le seguenti:

VERSAMENTO DA EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE

ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE (queste ultime limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE (queste ultime limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7):	
Aliquota base	0,2%
Detrazione (annuale)	€ 200,00
FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E AREE EDIFICABILI:	
Categoria A (esclusa A/10) e categoria B	0,84 %
Categoria A10, C/1, C/3	0,5 %
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6 %
Aree edificabili	0,5 %
Immobili in cui viene svolta attività ricettiva extralberghiera, agrituristica e ricettiva all'aperto, censiti in categoria catastale diversa dalla D	0,5 %

VERSAMENTO DA EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE ALLO STATO

Categoria D – versamento riservato esclusivamente allo Stato - (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10**) N.B. A decorrere dal 2013 il moltiplicatore è pari a 65 (ad eccezione dei D/5)	0,76%
--	-------

****Poiché Ayas è classificato Comune montano sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9 c.3 bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla L. 133/94 ed i terreni agricoli.

DICHIARAZIONE

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno (Decreto Legge 35/2013) dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, mediante l'utilizzo del modello ministeriale, disponibile sul sito del Comune di Ayas al seguente indirizzo: <https://www.comune.ayas.ao.it/it-it/servizi/pagare-le-tasse-c/dichiarazione-imu-tasi-602-189-1-9d538de44d60439a1c437930c5aba4b6>

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta va effettuato in due rate alle seguenti scadenze:

ACCONTO entro il **17 GIUGNO 2019**

SALDO entro il **16 DICEMBRE 2019**

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il **modello F24**.

IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI AYAS È A094.

Tipologia immobili	Codice IMU
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9)	3912
Aree edificabili	3916
Altri fabbricati (esclusa cat. D)	3918
Immobili categoria D	3925

USO GRATUITO

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE

- **PROPRIETÀ IMMOBILIARI DEL COMODANTE:** il comodante può possedere un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile, **adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **RESIDENZA DEL COMODANTE:** occorre che risieda **anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**;
- **GRADO DI PARENTELA:** il comodato deve sussistere **tra parenti in linea retta entro il primo grado** ovvero genitori e figli;
- **UTILIZZO DELL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO:** il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale;
- **CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:** sono escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **UBICAZIONE DI EVENTUALE ALTRO IMMOBILE COMODANTE:** laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso deve essere l'abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
- **PERTINENZE:** l'agevolazione spetterà anche per le pertinenze, senza i limiti operanti per l'assimilazione ad abitazione principale (un solo C/2, C6 e C/7), a condizione che le stesse siano puntualmente individuate nel contratto;
- **IL COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO E DICHIARATO, IN SEDE DI DICHIARAZIONE IMU, CON OBBLIGO DI DEPOSITARE IL CONTRATTO REGISTRATO.**

- T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili):

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON DELIBERAZIONE, HA RIDOTTO L'ALiquOTA FINO AL TOTALE AZZERAMENTO PER TUTTE LE FATTISPECIE IMPONIBILI. PERTANTO PER IL COMUNE DI AYAS LA T.A.S.I. NON È DOVUTA.

- T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti):

Il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Il Comune provvederà ad inviare il dettaglio di quanto dovuto ed il modello di pagamento compilato.

Con delibera n° 20 del 15 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento della TARI e con delibera n° 2 del 11 marzo 2019 le tariffe per l'anno 2019 e stabilito quali scadenze di pagamento il **15 novembre 2019 e 15 febbraio 2020.**

NOTA BENE:

Eventuali aggiornamenti verranno segnalati sul sito del Comune di Ayas www.comune.ayas.ao.it, (alla seguente pagina <https://www.comune.ayas.ao.it/it-it/avvisi/2018/tributi/i-m-u-2018-scadenza-pagamento-dell-acconto-18-giugno-2018-70228-1-154d180e62c5c12f18da7ccc7fca8571>) dove è pubblicato il presente avviso unitamente alla normativa di riferimento.

Ayas, 3 aprile 2019

La responsabile dell'Ufficio Tributi
F.to Dott.ssa Lucia BONI